
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, opposizione a decreto ingiuntivo: contenuto dell'atto a pena di decadenza

Nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente (che però ha la veste sostanziale di convenuto) deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'[art. 416 c.p.c.](#) e quindi l'opponente deve compiere tutte le attività ivi previste, a pena di decadenza; pertanto egli è tenuto a proporre con l'opposizione le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre a indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non dissimilmente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 26.5.2016, n. 10927

...omissis...

xxx. il pagamento, in favore dei xxxx.222,50 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e di Euro 50,00 giornalieri, a decorrere dal 1 gennaio 2004, a titolo di penale, in relazione alla cessazione di un contratto di affitto di azienda stipulato tra il xxxx stesso, quale concedente, e xxx affittuaria, società cui erano subentrati gli intimanti a seguito del suo anticipato scioglimento.

Con atto di citazione notificato il 25 maggio 2004 il sig. xx opposizione, contestando le pretese avversarie e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno, pari ad Euro 22.000,00, per la perdita di valore dell'azienda conseguita all'interruzione della sua gestione.

Il Tribunale, dopo aver disposto la trasformazione del rito in rito speciale del lavoro, trattandosi di controversia locatizia, dichiarò inammissibile l'opposizione - e con essa anche la domanda riconvenzionale - per tardività, dato che entro i 40 giorni dalla notifica del decreto l'atto di opposizione era stato bensì notificato, ma non anche depositato in cancelleria, essendo il deposito avvenuto soltanto il 3 giugno 2004.

La Corte d'appello di Roma, adita con gravame del soccombente, ha confermato la decisione del primo giudice.

Il sigxxxx ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Gli intimati si sono difesi con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 641 e 645 c.p.c., si censura la statuizione di tardività dell'opposizione invocando il principio di c.d. ultrattività del rito, per il quale, introdotto il giudizio con le modalità del rito ordinario (essendo la prima fase del procedimento monitorio, ad avviso del ricorrente, indifferente alla natura del diritto azionato) anche l'opposizione doveva seguire con le stesse modalità, e dunque essere proposta con atto di citazione, non con ricorso, pur trattandosi di controversia soggetta per materia al rito del lavoro.

1.1. Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza da lungo tempo consolidata, l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di lavoro - o anche di locazione, per il rinvio di cui all'art. 447 bis c.p.c. e dunque soggetta allo speciale rito ad essa riservato, deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (cfr., tra i numerosissimi precedenti, Cass. 797/2013, 8014/2009, 4867/1993, 6018/1963, 4010/1979).

Questa Corte ha anche affermato, in ossequio al principio di ultrattività del rito, invocato dal ricorrente, che alla controversia riguardante un rapporto soggetto al rito del lavoro, che erroneamente non sia stata trattata con detto rito, sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini e ai modi per la proposizione dell'impugnazione, atteso che il rito adottato dal giudice a quo assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e costituisce per le parti criterio di riferimento (Cass. 15272/2014, 12290/2011, 2529/2009, 6523/2002, 10978/2001, 5184/2004, 13970/2004, le ultime tre rese a sezioni unite). Tale principio è stato applicato anche nell'ambito del processo monitorio, affermandosi conseguentemente la ritualità di un'opposizione proposta con atto di citazione depositato oltre il quarantesimo giorno, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso - seppur erroneamente, trattandosi di crediti di lavoro - dal presidente del tribunale e non dal giudice del lavoro: il che costituiva chiaro indizio dell'adozione del rito ordinario (Cass. 22738/2010).

E', dunque, l'enunciazione della natura della causa da parte del giudice a quo, attraverso l'adozione di un certo rito, che determina la c.d. ultrattività di quest'ultimo, ossia l'adozione delle sue forme anche per l'impugnazione o l'opposizione. Tale enunciazione, però, è del tutto mancata nel caso in esame: nessun significativo indizio, invero, viene indicato dell'adozione, da parte del Presidente del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, del rito ordinario in luogo del rito del lavoro, imposto dalla natura del diritto controverso; onde non resta che fare applicazione della regola per la quale l'opposizione va proposta mediante ricorso, con tutto ciò che ne consegue.

Nè vale al ricorrente richiamare, in contrario, Cass. 15720/2006 - cui può aggiungersi, peraltro, Cass. 10206/2001 - che sembrano collegare la necessità dell'introduzione del giudizio mediante citazione alla natura stessa - ritenuta in sé "ordinaria" - del rito monitorio, a prescindere qualsiasi enunciazione da parte del giudice: si tratta infatti di

precedenti isolati, che finiscono col porsi in aperto contrasto con il più che consolidato orientamento, di cui si è detto all'inizio, che impone invece la forma del ricorso per l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia lavoristica, oltre che di precedenti nei quali, peraltro, erano presenti anche indizi dell'adozione in concreto del rito ordinario, consistenti nell'emissione del decreto da parte del presidente del tribunale o del giudice di pace invece che del giudice del lavoro.

2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello abbia apoditticamente affermato l'inammissibilità anche della domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

2.1. Neanche questo motivo (che configura in realtà una censura di error in procedendo, piuttosto che di vizio di motivazione, la quale ultima sarebbe inammissibile per difetto di incidenza su un accertamento in fatto) può essere accolto. Nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente (che però ha la veste sostanziale di convenuto) deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e quindi l'opponente deve compiere tutte le attività ivi previste, a pena di decadenza; pertanto egli è tenuto a proporre con l'opposizione le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre a indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non dissimilmente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro (Cass. 1458/2005, 13467/2003, 3115/1998).

Il ricorrente richiama in senso contrario Cass. 9442/2010, che, in fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, ha effettivamente fatto applicazione del diverso principio secondo cui l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (cfr. per tutte, Cass. Sez. Un. 2387/1982).

L'applicazione di tale principio, però, non era appropriata, poichè esso era stato affermato da questa Corte con riferimento al rito ordinario anteriore alla modifica dell'art. 166 c.p.c., comma 2, introdotta con (D.L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 3 reiterato con D.L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 3 nonchè con) il D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 3, conv. dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534: rito che all'epoca non prevedeva la necessità (prevista esclusivamente per il rito speciale del lavoro) di proporre la domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

Nè, ancora, vale al ricorrente richiamare quei precedenti in cui è stato affermato che l'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione non preclude la possibilità di riproporre la domanda riconvenzionale in un successivo, distinto giudizio (cfr. Cass. 11602/2002, 1928/1981, 6355/1980, 185/1974). La declaratoria di inammissibilità assunta nella specie dai giudici a quibus si riferisce infatti esclusivamente al presente processo e non pregiudica la riproposizione della domanda in un futuro, nuovo giudizio.

3. Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.